



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Proposta di legge: "Valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, culturale, archeologico ed architettonico degli Ipopei pugliesi"

ATTO CONSIGLIO N. 238/A

Emendamento

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

(Modifiche all'art. 2 della L.R. n. 33/2009)

Il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 33 è sostituito dal seguente:

"2. Il patrimonio geologico è costituito dai seguenti elementi:

- a) *"emergenze geologiche", ovvero elementi o porzioni del territorio regionale che assumono caratteri distintivi rispetto alle aree circostanti, in relazione alle loro connotazioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paleontologiche, pedologiche, carsiche e paleo-etno-antropologiche. Essi testimoniano a scala locale, regionale o globale eventi e/o processi naturali ed antropici significativi, senza caratteristiche di unicità o di esclusività alla scala di riferimento;*
- b) *"geositi", ovvero qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico per la conservazione in relazione a caratteristiche di unicità o di esclusività alla scala di riferimento;*
- c) *"aree carsiche", ovvero zone formate da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l'idrografia di superficie è limitata, mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte e cavità.*

Le aree carsiche sono, altresì, caratterizzate in superficie da depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti".

Il Consigliere

(tra parentesi indicare il cognome in stampatello)

F. LUCAS
Consigliere



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Proposta di legge: "Valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, culturale, archeologico ed architettonico degli Ipopei pugliesi"

ATTO CONSIGLIO N. 238/A

Emendamento

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Articolo 2

(Modifiche all'art. 3 della L.R. n. 33/2009)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della L.R. del 4 dicembre 2009, n. 33 è sostituito dal seguente:
"La ricognizione, la perimetrazione dei geositi e l'aggiornamento del relativo catasto vengono effettuati dalla Struttura amministrativa regionale individuata nell'ambito del Dipartimento con competenza prevalente in materia, che si avvale del supporto dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 2 novembre 2017, n. 41 istitutiva della stessa Agenzia, sulla base di indagini e studi tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze come definite dal comma 2 dell'art. 2. Per le attività conoscitive ed istruttorie la competente struttura regionale può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.
2. Il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"La Giunta regionale, sulla base delle attività di cui ai commi 5 e 6 e sentita l'Autorità di Bacino Distrettuale, adotta gli elenchi e i rispettivi aggiornamenti costituenti il Catasto e lo trasmette a tutti i Comuni interessati, ai fini della pubblicazione del relativo avviso all'Albo

pretorio e di ogni sua parte sul sito Internet della Regione Puglia per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione entro il sessantesimo giorno successivo al periodo di pubblicazione. Valutate, a seguito di istruttoria a cura della struttura regionale competente, le osservazioni presentate, la Giunta regionale approva in via definitiva il Catasto entro i successivi trenta giorni. Il Catasto acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Gli aggiornamenti del Catasto seguono lo stesso procedimento di cui al presente comma, con termini ridotti della metà”.

3. Dopo il comma 7 dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“7-bis. I dati relativi agli elementi del patrimonio geologico censiti nell'ambito di progetti realizzati da Pubbliche Amministrazioni per i quali siano disponibili le informazioni di cui ai commi 2 e 3, ancorché non inseriti negli elenchi approvati ai sensi del comma 7, devono essere trasmessi all'ASSET per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 2 novembre 2017, n. 41.

7-ter. L'obbligo di cui al comma 7-bis si estende anche ai privati in caso di individuazione di elementi del patrimonio geologico nel corso di opere ed interventi, ancorché non assoggettati a procedure autorizzative ambientali”.

Il Consigliere

(tra parentesi indicare il cognome in stampatello)

LIVIANO
Paese Vento



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Proposta di legge: "Valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, culturale, archeologico ed architettonico degli Ipogei pugliesi"

ATTO CONSIGLIO N. 238/A

Emendamento

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Articolo 3

(Modifiche all'art. 4 della L.R. n. 33/2009)

L'articolo 4 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 33 è sostituito dal seguente:

Art. 4


Catasto regionale del patrimonio speleologico

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio speleologico è istituito presso la Regione il "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali". La conservazione e l'aggiornamento del catasto sono affidati, mediante apposita convenzione, alla FSP quale referente riconosciuta per le attività speleologiche in Puglia.
2. Per l'attuazione della convenzione di cui al comma 1 la Struttura amministrativa regionale individuata nell'ambito del Dipartimento con competenza prevalente in materia, si avvale del supporto dell'ASSET ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 2 novembre 2017, n. 41, istitutiva della stessa Agenzia.
3. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da:
 - a) l'elenco delle grotte naturali;
 - b) l'elenco delle cavità artificiali;

- c) l'elenco delle grotte naturali e cavità artificiali turistiche.
4. Nel catasto del patrimonio sono indicati per ciascuna grotta, i dati identificativi cartografici (foglio e particella), e topografici, le aree di rispetto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b), nonché informazioni di tipo geologico, speleologico, morfologico, faunistico, vegetazionale e del microclima in cavità, secondo le indicazioni da fornirsi in apposita scheda di censimento e raccolta dati.
 5. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale.
 6. La Giunta regionale, sulla base delle attività di cui al comma 4 e sentita l'Autorità di Bacino Distrettuale, adotta gli elenchi e i rispettivi aggiornamenti costituenti il Catasto e lo trasmette a tutti i Comuni interessati, ai fini della pubblicazione del relativo avviso all'Albo pretorio e di ogni sua parte sul sito Internet della Regione Puglia per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione entro il sessantesimo giorno successivo al periodo di pubblicazione. Valutate, a seguito di istruttoria a cura della struttura regionale competente, le osservazioni presentate, la Giunta regionale approva in via definitiva il Catasto entro i successivi trenta giorni. Il Catasto acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Gli aggiornamenti del Catasto seguono lo stesso procedimento di cui al presente comma, con termini ridotti della metà.
 7. Le associazioni che operano nel campo della speleologia, le università e gli altri enti di ricerca, pubbliche amministrazioni, nonché privati cittadini, possono fare richiesta di iscrizione di una nuova grotta o cavità corredando la domanda dei dati necessari alla compilazione della scheda di raccolta dati, censimento e verifica che avviene secondo quanto definito dalla citata convenzione con la FSP.
 8. Una cavità naturale e/o artificiale può essere iscritta nella sezione di cui alla lettera c) del comma 3 qualora il soggetto richiedente ne dimostri la valenza turistico-didattica mediante appropriata documentazione da presentarsi all'Assessorato regionale all'ecologia, che ne può deliberare successivamente l'iscrizione secondo quanto previsto al comma 6.
 9. Al fine di poter ridurre l'impatto dovuto al loro accesso, i siti iscritti nell'elenco di cui alla lettera c) del comma 3 ed ogni altro sito analogo che sia oggetto di frequentazione turistica ancorché non ancora iscritto, devono essere dotati di sistemi di monitoraggio o controllo microclimatico, di sistemi di sicurezza dei percorsi, di impianti di illuminazione compatibili con l'ecosistema ipogeo e di ogni altro dispositivo o misura di utilizzazione atti a garantirne la fruizione compatibile con la conservazione.
 10. I dati relativi agli elementi del patrimonio speleologico censiti nell'ambito di progetti realizzati da Pubbliche Amministrazioni per i quali siano disponibili le informazioni di cui ai commi 3 e 4, ancorché non inseriti negli elenchi approvati ai sensi del comma 6, devono essere trasmessi alla FSP e, contestualmente, all'ASSET per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali di cui dell'art. 2, comma 2, della l.r. 2 novembre 2017, n. 4.
 11. L'obbligo di cui al comma 10 si estende anche ai privati in caso di individuazione di elementi del patrimonio speleologico nel corso di opere ed interventi, ancorché non assoggettati a procedure autorizzative ambientali".

Il Consigliere

(tra parentesi indicare il cognome in stampatello)


LUCIANO
Pavesi UZFL



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Proposta di legge: "Valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, culturale, archeologico ed architettonico degli Ipogei pugliesi"

ATTO CONSIGLIO N. 238/A

Emendamento

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Articolo 4

(Modifiche all'art. 6 della L.R. n. 33/2009)

L'articolo 6 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Gestione, tutela e pianificazione"

- " 1. I catasti di cui agli articoli 3 e 4 sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.*
- 2. Ove necessario i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici ed il regolamento edilizio alle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, entro un anno dalla definitiva approvazione del catasto o dei relativi aggiornamenti.*
- 3. L'accesso ai geositi, alle grotte naturali e alle cavità artificiali è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i quali possono, per quelli iscritti o in attesa di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), prevedere specifica regolamentazione*

dell'accesso anche ai fini della fruizione turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive o particolari condizioni di sicurezza dei luoghi.

4. Nei luoghi individuati dai catasti di cui agli articoli 3 e 4 ivi compresi gli elenchi speciali e i monumenti naturali di cui all'articolo 5, fatto salvo il vigente regime di tutela relativo ai beni paesaggistici e agli ulteriori contesti paesaggistici di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e al PPTR, è fatto divieto di:

- a) abbandonare rifiuti;
- b) alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti;
- c) alterare la morfologia del terreno;
- d) accedere, se non per giustificate attività di esplorazione e ricerca, alle cavità ipogee e ai geositi iscritti alle sezioni speciali dei catasti di cui al comma 1 dell'articolo 5 e ai monumenti naturali, per questi ultimi salvo diversa specifica regolamentazione eventualmente prevista nella legge istitutiva;
- e) asportare o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea o resti di essa, fossili, reperti paleontologici e paleontologici;
- f) realizzare nuove cave e discariche.

5. I divieti di cui al comma 3 si estendono:

- a) ad eventuali aree di rispetto contermini ai geositi inseriti nel catasto di cui all'articolo 3, individuate ai fini della tutela degli stessi e riportate nelle schede di censimento;
- b) ad eventuali aree di rispetto estese tra le cavità iscritte nel catasto di cui all'articolo 4 e il piano campagna sovrastante, per una superficie riportata nelle schede di censimento.

6. Il sindaco del comune interessato può vietare l'accesso ai siti oggetto di tutela da parte della presente legge qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica.

7. Parimenti, il divieto di accesso ai fini della tutela può essere disposto dal sindaco, in caso di necessità, indifferibilità e urgenza, alle grotte in cui siano presenti reperti paleontologici o paleontologici o situazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche di particolare fragilità e interesse, ivi comprese particolari esigenze della fauna e delle sue esigenze riproduttive.

8. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio ambientale e culturale, la Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico di sicurezza e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi.

9. Le attività istruttorie necessarie e propedeutiche alla autorizzazione di cui al comma 8 sono svolte dalla Struttura regionale competente in materia di autorizzazioni ambientali supportata dall'ASSET e, ove necessario, in raccordo con le Strutture regionali competenti per specifici profili e con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dalla Regione.

10. Fatto salvo quanto indicato al comma 4, qualora i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4 ricadano in aree protette regionali o nazionali, così definite rispettivamente ai sensi della l.r. 19/1997 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come modificato e integrato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, vige la speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva.

11. Nelle more del completamento delle procedure di approvazione dei Catasti ai sensi del comma 7 dell'art. 3 e del comma 6 dell'art. 4, relativamente agli elementi del patrimonio geologico e speleologico di cui agli articoli 3 e 4 la Regione, laddove alla luce della documentazione pervenuta ravvisi la necessità di disporre immediati strumenti di tutela, comunica ai proprietari l'avvio del relativo procedimento e, avvalendosi del supporto dell'ASSET e sentiti i Comuni interessati, con deliberazione di Giunta Regionale può disporre motivatamente l'assoggettamento dei beni interessati ai divieti di cui ai commi 4 e 5 o alle pertinenti misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 56 delle NTA del PPTR. Con deliberazione di Giunta Regionale sono determinati criteri e modalità di applicazione della presente disposizione.

12. La Struttura amministrativa regionale individuata nell'ambito del Dipartimento con competenza prevalente in materia, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 2 novembre 2017, n. 41 istitutiva della stessa Agenzia, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio geologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.

13. La Struttura amministrativa regionale individuata nell'ambito del Dipartimento con competenza prevalente in materia, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 2 novembre 2017, n. 41 istitutiva della stessa Agenzia, provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio speleologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con la FSP o con associazioni speleologiche riconosciute nell'ambito speleologico nazionale (Società Speleologica Italiana e Club Alpino Italiano).

Il Consigliere

(tra parentesi indicare il cognome in stampatello)

L. LIVIANO
Consigliere



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Proposta di legge: "Valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, culturale, archeologico ed architettonico degli Ipogei pugliesi"

ATTO CONSIGLIO N. 238/A

Emendamento

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Articolo 5
(Modifiche all'art. 7 della L.R. n. 33/2009)

L'articolo 7 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
Interventi regionali e relazioni con gli enti locali"


- " 1. La Regione promuove specifici progetti, redatti nel rispetto e per il perseguimento delle finalità della presente legge, a cura di enti locali e loro associazioni ed enti gestori di aree naturali protette ai sensi della L. 394 del 1991 nei quali ricadono i siti compresi nei catasti di cui agli articoli 3 e 4 e gli elementi censiti, nelle more del loro inserimento negli elenchi di cui al comma 7 dell'art. 3 e al comma 3 dell'art. 4, di università, enti di ricerca, CNSAS (articolo 11 legge 24 febbraio 1992, n. 225 – Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), FSP o gruppi speleologici afferenti alla stessa o riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale (Società Speleologica Italiana e Club Alpino Italiano) e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere destinati a sostenere:
- a) le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo dirette alla diffusione della tutela naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e speleologico regionale;

- b) gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche aventi per tema la valorizzazione e la tutela dei geositi, degli ipogei naturali e artificiali e delle aree carsiche di cui all'articolo 2;
- c) l'organizzazione di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento all'attività speleologica e alla conoscenza degli ambienti carsici, alle esplorazioni e alle ricerche negli ambienti ipogei del territorio regionale;
- d) l'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e fruizione, nonché per la delimitazione in sito, mediante apposita segnalazione, degli elementi del patrimonio geologico e speleologico di cui all'articolo 2 ivi compresi quelli di cui ai commi... (elementi censiti ma non ancora accatastati);
- e) l'individuazione di itinerari e la redazione di guide, carte e pubblicazioni al fine di valorizzare e mettere in rete gli elementi del patrimonio geologico e speleologico di cui all'articolo 2, anche a fini educativi e turistici nell'ambito dei circuiti nazionali e internazionali;
- f) il recupero e il ripristino dei siti degradati di particolare pregio ed interesse;
- g) l'istituzione di geoparchi ed il riconoscimento da parte dell'UNESCO per la protezione della geodiversità, la conservazione sinergica con lo sviluppo sostenibile ed il coinvolgimento delle comunità locali.
3. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere:
- a) la localizzazione e le caratteristiche degli interventi previsti;
- b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi;
- c) l'analisi del quadro vincolistico, dell'impatto e della compatibilità ambientale e la ricaduta pubblica prevista;
- d) gli aspetti economici e gestionali, le forme di finanziamento e gli eventuali strumenti convenzionali da attivarsi o attivati per disciplinare gli accordi tra soggetti pubblici e privati.
4. La Giunta regionale, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 2 novembre 2017, n. 41 istitutiva della stessa Agenzia, predisporre con cadenza annuale, una relazione sulla attuazione ed il programma di attività per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente legge con indicazione delle risorse finanziarie a ciò destinate, ripartite in due distinti ambiti:
- a) per la stipula delle convenzioni previste dall'art. 3 comma 6, dall'art. 4 comma 1 e dall'art. 6 commi 12 e 13;
- b) per contributi alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 7.
5. La relazione ed il programma di attività di cui al comma 4 sono presentati annualmente alla Commissione consiliare competente.
6. La Giunta regionale si avvale altresì del supporto dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 2 novembre 2017, n. 41 istitutiva della stessa Agenzia per:
- la valutazione dei progetti di cui al comma 1;
 - la gestione unitaria dei dati ambientali relativi al censimento del patrimonio geologico e speleologico ed il rapporto con le procedure ambientali e paesaggistiche;
 - il trasferimento, la valutazione ed inserimento dei geositi pugliesi nell'Inventario Nazionale ISPRA.

Il Consigliere

(tra parentesi indicare il cognome in stampatello)

LIVIANO
Cresce VntH



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Proposta di legge: "Valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, culturale, archeologico ed architettonico degli Ipogei pugliesi"

ATTO CONSIGLIO N. 238/A

Emendamento

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 6
(Modifiche all'art. 9 della L.R. n. 33/2009)

L'articolo 9 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 9
Funzioni di controllo e sorveglianza"


"1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo e di sorveglianza e del rispetto dei divieti di cui alla presente legge, il comune territorialmente competente provvede ad apporre apposite segnaletica che richiami gli estremi del provvedimento di inserimento del sito nel catasto e, brevemente, il relativo regime.

2. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alle disposizioni della presente legge sono esercitate dalla Sezione vigilanza ambientale della Regione Puglia, che può altresì avvalersi del supporto, previa stipula di specifica convenzione, del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri, delle polizie locali e municipali, dalle guardie di caccia e pesca e dalle guardie ecologiche volontarie (legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 – Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica), avvalendosi, ove necessario, della collaborazione e supporto della FSP, di gruppi speleologici riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale (Società speleologica Italiana e club alpino italiano) e del CNSAS. Verifiche e controlli sul rispetto delle

deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato dei Servizi Territoriali del Dipartimento regionale Agricoltura".

Il Consigliere

(tra parentesi indicare il cognome in stampatello)

The image shows a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style. Above the signature, the name 'FRANCESCO' is written in a simple, blocky font. Below the signature, the name 'ORLANDO' is written in a similar simple, blocky font. The signature itself starts with a large, stylized 'F' and 'O'.



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Proposta di legge: "Valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, culturale, archeologico ed architettonico degli Ipogei pugliesi"

ATTO CONSIGLIO N. 238/A

Emendamento

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Articolo 7
(Modifiche all'art. 10 della L.R. n. 33/2009)

L'articolo 10 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 10
Norma finanziaria

- " 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00, si provvede con lo stanziamento di tale importo, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 5, Programma 3 e corrispondente prelevamento dalla missione 20, programma 03, titolo 01, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, quantificati in euro 50.000 si provvede con lo stanziamento di tale importo, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 9, Programma 5 e corrispondente prelevamento dalla missione 20, programma 03, titolo 01, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".


3. Gli importi provenienti dalle sanzioni di cui all'articolo 8 affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali", collegato ai capitoli di entrata di cui al comma 1, e devono essere utilizzati per gli scopi di tutela e valorizzazione previsti dalla presente legge".

Il Consigliere

(tra parentesi indicare il cognome in stampatello)

L. LUIAMO
Luigi L. L. L.

N.



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

Proposta di legge: "Valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, culturale, archeologico ed architettonico degli Ipogei pugliesi"

ATTO CONSIGLIO N. 238/A

Emendamento

L'articolo 8 è abrogato.

Il Consigliere

(tra parentesi indicare il cognome in stampatello)

LIVIANO
Caruso Unto